

# STATUTO



**Ance Verona Costruttori Edili**

Via Teatro Filarmonico, 5 - 37121 Verona Tel. 045 594764 Fax 045 8010650 CF 80007990239  
collegiocostruttori@ancevr.it - ance.verona@pec.ance.it

[www.anceverona.it](http://www.anceverona.it)

**ANCE VERONA  
COSTRUTTORI EDILI**

**STATUTO**

<i>Approvato</i>	dall'Assemblea Straordinaria del 9 maggio 1971
<i>Modificato</i>	dall'Assemblea Straordinaria del 21 dicembre 1975
<i>Modificato</i>	dall'Assemblea Straordinaria del 2 dicembre 1988
<i>Modificato</i>	dall'Assemblea Straordinaria del 19 aprile 1991
<i>Modificato</i>	dall'Assemblea Generale del 21 maggio 1999
<i>Modificato</i>	dall'Assemblea Straordinaria del 6 ottobre 2006
<i>Modificato</i>	dall'Assemblea Generale del 25 maggio 2007
<i>Modificato</i>	dall'Assemblea Generale del 23 maggio 2008
<i>Modificato</i>	dall'Assemblea Generale del 12 dicembre 2008
<i>Modificato</i>	dall'Assemblea Generale del 6 dicembre 2011

# STATUTO

## Titolo I COSTITUZIONE E SCOPI

### Art. 1 *Costituzione*

È costituito con sede in Verona Ance Verona Costruttori Edili, da qui in avanti "Ance Verona".

### Art. 2 *Finalità*

Ance Verona è apolitica e non ha alcun fine di lucro.

### Art. 3 *Scopo*

Ance Verona ha per scopo di provvedere alla tutela e alla assistenza, sia sul piano collettivo che individuale delle imprese edili e complementari in tutti i problemi che direttamente od indirettamente possono riguardarle e di favorire lo sviluppo e il progresso delle attività edili e complementari della Provincia di Verona.

Rappresenta in ogni sede la categoria.

In particolare Ance Verona:

- a) fornisce la propria assistenza agli associati in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, previdenziali, tecniche, tributarie, ecc. che possono comunque interessarli;
- b) disciplina i rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti dagli associati e delle imprese del settore della Provincia di Verona anche a mezzo della stipulazione di contratti collettivi provinciali, patti e concordati di lavoro;
- c) assiste gli associati e delle imprese del settore della Provincia di Verona nella trattazione e definizione di controversie collettive ed individuali di lavoro;
- d) presta la propria assistenza agli associati stessi nei confronti delle Autorità pubbliche e degli enti statali, parastatali e locali, anche nell'elaborazione delle norme di legge, o aventi efficacia di legge che possono riguardare le industrie edili e complementari;
- e) provvede alla rilevazione ed all'accertamento dei dati statistici riguardanti la produzione edile e complementare;
- f) elabora, occorrendo, in unione agli enti ed organi competenti, privati e pubblici, eventuali programmi e piani per le attività edili e complementari;
- g) disciplina i rapporti e favorisce intese con altre attività industriali e commerciali;
- h) sovrintende, promuove, sorveglia e cura la pubblicazione di periodici, riviste e monografie riguardanti le attività edili e complementari, nonché l'eventuale partecipazione degli associati della provincia di Verona alle mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
- i) designa e nomina i propri rappresentanti in tutti gli enti ed organi in cui sia richiesta la rappresentanza di Ance Verona;
- l) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore della categoria;

- m) promuove iniziative per la formazione professionale degli associati e delle maestranze e per l'elevazione sociale e culturale di esse;
- n) favorisce lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e complementare e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- o) promuove e cura viaggi di studio tecnico-aggiornativi e culturali;
- p) adempie a tutti gli altri compiti particolari che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea generale degli associati e compie, in fine, tutti quegli atti e svolge quelle attività che appaiono rispondenti al raggiungimento dei fini sociali.

## Titolo II **SOCI**

### Art. 4 ***Soggetti***

Possono essere soci di Ance Verona gli imprenditori (anche individuali) ed i vari tipi di società, comprese le ATI, che operano nei seguenti settori:

- 1) promozione edilizia e costruzioni in proprio;
- 2) lavori civili ed industriali per conto di privati;
- 3) edilizia pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata;
- 4) lavori stradali e pavimentazioni, lavori ferroviari, opere idrauliche;
- 5) coperture impermeabili e della coibentazione;
- 6) lavori complementari alle attività di costruzioni edili, pali e fondazioni speciali, lavorazioni in ferro, opere varie;
- 7) progettazione, lavori, produzione e professionalità della filiera delle costruzioni.

Per imprenditori si intendono i titolari di imprese individuali e le società di qualunque tipo in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse purché muniti di procura generale <ad negotia>.

Possono inoltre essere soci di Ance Verona gli imprenditori individuali e le società, come sopra precisato, anche se residenti o con sede fuori della Provincia di Verona, purché esplicino attività, sia pure temporanea, in detta Provincia, qualunque sia il numero degli operai dipendenti.

L'adesione ad Ance Verona è disciplinata dallo Statuto e da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

### Art. 5 ***Modalità di associazione*** ***Soci sostenitori***

Gli imprenditori, che rientrino nelle categorie previste dall'articolo precedente e che intendono aderire ad Ance Verona, devono presentare domanda di adesione – redatta su apposito stampato fornito da Ance Verona – corredata del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

La domanda di adesione a Socio deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme dello Statuto, di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, di osservare tutte le disposizioni e norme che verranno deliberate dagli organi sociali.

Nella domanda di adesione l'impresa richiedente deve inoltre indicare le persone dei suoi legali rappresentanti, la sua sede legale, la natura dell'impresa esercitata e fornire ogni eventuale indicazione che venisse richiesta dal Consiglio Direttivo.

Possono far parte di Ance Verona con diritto di partecipazione ma non di voto, all'Assemblea, i soci sostenitori.

Sono considerati soci sostenitori: istituti, enti pubblici, professionisti, consulenti ed ogni altra persona che ne faccia richiesta nei modi previsti per l'iscrizione dei soci ordinari, e che venga accolta dal Consiglio Direttivo. I predetti soci sostenitori versano ad Ance Verona una quota contributiva forfettaria annua che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 6

#### ***Decisione sull'ammissione a socio***

Sulla domanda di adesione delibera il Consiglio Direttivo, il quale provvede a notificare per iscritto la sua decisione all'impresa interessata, senza particolari modalità di procedura.

Una volta accolta la domanda di adesione, l'imprenditore verrà iscritto in apposito libro dei Soci con l'indicazione completa delle sue generalità, del domicilio eletto, della data di adesione ad Ance Verona e della data di eventuale perdita della qualità di Socio per le ragioni indicate all'art. 9 dello Statuto.

La reiezione della domanda di adesione può avvenire senza particolari modalità di procedura e senza obbligo di motivazione.

Contro la reiezione della domanda di adesione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione.

#### Art. 7

#### ***Obblighi dell'associato***

L'ammissione ad Ance Verona comporta automaticamente la contemporanea adesione all'ANCE Nazionale e all'Ance Veneto e l'obbligo per le imprese della accettazione oltre che dello Statuto, dello Statuto dell'ANCE Nazionale e dell'Ance Veneto, nonché l'obbligo di attenersi alle deliberazioni che, nell'ambito dei predetti Statuti saranno adottate, rispettivamente, dagli organi di Ance Verona, dell'ANCE Nazionale e dall'Ance Veneto.

L'ammissione ad Ance Verona comporta, oltre agli obblighi di cui al comma precedente, quello di denunciare all'Autorità giudiziaria o di comunicare all'Associazione di aver subito un'estorsione o altro delitto che, direttamente o indirettamente, abbia limitato la propria attività economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali.

#### Art. 8

#### ***Durata, recesso e morosità***

L'iscrizione ad Ance Verona impegna l'associato a tutti gli effetti.

L'iscrizione vale fino a tutto l'anno solare successivo a quello nel quale essa è avvenuta e si intende tacitamente prorogata di anno in anno qualora le dimissioni non vengano notificate tre mesi prima della fine dell'anno, con lettera raccomandata. Peraltro, agli effetti amministrativi e della corresponsione dei contributi associativi, il recesso opera solo con la fine dell'anno solare in corso.

Ance Verona ha la facoltà di provocare procedimento giudiziario innanzi al Foro competente di Verona nei confronti degli associati che si rendessero morosi od inadempienti nel pagamento dei contributi.

Art. 9

***Perdita e sospensione della qualità di Socio***

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni ai sensi dell'articolo 8;
- b) per cessazione definitiva dell'attività;
- c) per fallimento;
- d) per indegnità del Socio, qualora questi si renda colpevole di atti dai quali possa derivare nocimento all'onorabilità di Ance Verona e dei suoi soci, nonché per qualunque atto compiuto in pregiudizio agli scopi sociali;
- e) per mancato adempimento degli obblighi previsti dallo Statuto, dallo Statuto dell'ANCE Nazionale e dell'Ance Veneto, nonché di quelli stabiliti dalle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci di Ance Verona;
- f) su proposta del Collegio dei Probiviri al Consiglio Direttivo, in seguito alla condanna dell'amministratore o di altri soggetti direttamente legati alla titolarità dell'impresa, con sentenza passata in giudicato, per il reato di cui all'art. 416bis c.p. ("Associazione di tipo mafioso") o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di dette associazioni, ovvero in seguito a confisca, con provvedimento definitivo, dei beni di proprietà dell'imprenditore.

Su proposta del Collegio dei Probiviri al Consiglio Direttivo può inoltre essere disposta la sospensione dalla qualità di Socio nel caso di:

1. irrogazione in capo all'impresa ed ai suoi legali rappresentanti di misure di prevenzione o di sicurezza;
2. emissione di sentenze di condanna non ancora passate in giudicato per i delitti di cui al comma 1, lett. f);
3. avvio di procedimenti penali a carico degli amministratori o di altri soggetti direttamente legati all'impresa concernenti la commissione di uno dei sopra citati delitti o applicazione di misure cautelari personali per tali ipotesi di reato, laddove gli interessati non abbiano volontariamente comunicato all'Associazione la propria autosospensione.

Sulla esclusione dei Soci per i motivi di cui al comma 1 punti d), e) ed f) e sulla sospensione di cui al comma 1 bis delibera il Consiglio Direttivo, col voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.

La decisione sulla esclusione o sospensione deve essere notificata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e contro di essa è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro il termine di giorni trenta dalla notifica del provvedimento.

Il Socio escluso o sospeso è tenuto al pagamento dei contributi a suo carico, sino alla fine dell'esercizio sociale in corso.

La perdita o sospensione della qualità di Socio non importa alcun diritto dello stesso sul patrimonio di Ance Verona e comporta la decadenza di qualsiasi carica associativa ad esclusione di quelle onorarie.

In caso di cessazione dell'attività di impresa il Socio decade automaticamente da tutte le cariche sociali.

Titolo III  
**PATRIMONIO/ENTRATE**

Art. 10

Il patrimonio di Ance Verona è costituito:

- dai beni immobili strumentali destinati allo svolgimento dell'attività dei soci;
- dai beni comunque pervenuti ad Ance Verona e mobilizzati per essere destinati a costituire il suo patrimonio.

Le entrate di Ance Verona sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione di cui all'articolo 11 dello Statuto;
- b) dai contributi associativi e perequativi di cui all'articolo 12 dello Statuto;
- c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dalle rendite del proprio patrimonio;
- e) dalle quote provinciali di adesione contrattuale;
- f) dai proventi di partecipazione a società collaterali.

Durante la vita di Ance Verona non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Titolo IV  
**QUOTA DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

Art. 11

***Quota di iscrizione***

La quota fissa di iscrizione ad Ance Verona non è rimborsabile e deve essere pagata dal Socio entro dieci giorni dalla notifica della sua ammissione a Socio di Ance Verona.

La misura della quota fissa di iscrizione sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo con effetto dal giorno della deliberazione.

Le quote ed i contributi associativi riscossi da Ance Verona a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Art. 12

***Contributi associativi perequativi e inadempienza***

La misura dei contributi associativi e perequativi, nonché le relative modalità di versamento e la determinazione della quota annua minima e massima dei contributi stessi, saranno stabilite annualmente, dal Consiglio Direttivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'ammissione ad Ance Verona, comporta l'obbligo a corrispondere il contributo associativo dovuto, rispettivamente, ad Ance Verona, all'ANCE Nazionale e all'Ance Veneto per i lavori svolti nell'ambito della Provincia di Verona.

Per i lavori svolti all'infuori della Provincia di Verona, si applicano le norme stabilite dall'articolo 9 dello Statuto dell'ANCE Nazionale, approvato dall'Assemblea straordinaria del 17 novembre 1966, e ogni eventuale futura modificazione che venisse apportata a dette norme.

Nei confronti del Socio inadempiente, Ance Verona notificherà, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un termine per la regolarizzazione contributiva, trascorso il quale senza che la regolarizzazione sia avvenuta, il Socio sarà dichiarato inadempiente ed escluso da Ance Verona ai sensi dell'art. 9, lettera e) dello Statuto, salvo il diritto di Ance Verona di recuperare legalmente i contributi dovuti.

## Titolo V **ORGANI DI ANCE VERONA**

### Art. 13

Sono organi di Ance Verona:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- b-bis) il Consiglio Direttivo allargato;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) l'Assemblea di Zona;
- f) i Consigli di Zona;
- g) il Presidente del Gruppo Giovani Edili;
- h) il Collegio Sindacale;
- i) il Collegio dei Probiviri;
- l) il Tesoriere;
- m) i Saggi.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo gli eventuali rimborsi delle sole spese vive.

## Titolo VI **ASSEMBLEA GENERALE**

### Art. 14

#### ***Presidenza e composizione***

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente di Ance Verona ed in sua assenza dal Vice Presidente con funzioni di Presidente Vicario (se nominato) o dal Vice Presidente anziano.



L'Assemblea generale di Ance Verona è costituita dai soci iscritti ad Ance Verona o dalle persone da essi regolarmente delegate per iscritto, con l'osservanza, in ogni caso, delle disposizioni sancite dall'art. 21 dello Statuto.

#### Art. 15

#### ***Convocazione ordinaria e ODG***

Le assemblee generali sono convocate dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della riunione e l'avviso di convocazione, da farsi con lettera circolare a tutti i soci, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

#### Art. 16

#### ***Attribuzioni***

Spetta all'Assemblea generale dei soci di:

- a) approvare la scelta del candidato a Presidente e dei dieci componenti la sua squadra; in caso di mancata approvazione deve essere ripetuta la procedura prevista dall'art. 30, commi da 1bis a 1 septies, per l'individuazione di un nuovo candidato;
- b) eleggere i componenti il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri secondo le disposizioni previste dall'art. 57;
- c) approvare entro il 31 maggio di ogni anno il Rendiconto consuntivo annuale dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso;
- d) esaminare ed approvare la relazione annuale presentata dal Presidente sull'attività di Ance Verona;
- e) deliberare sulle direttive d'ordine generale da seguire da Ance Verona per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- f) deliberare la nomina di un Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo.

#### Art. 17

#### ***Convocazione straordinaria***

L'Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure ne faccia richiesta scritta almeno il 15% (quindici per cento) dei soci specificando le motivazioni.

#### Art. 18

#### ***Divieto di partecipazione ai soci morosi, sospesi o per i quali è in corso una procedura di verifica del Collegio dei Probiviri***

Non possono partecipare alle Assemblee i soci non in regola con il versamento della quota associativa oppure sospesi oppure sottoposti a procedura di verifica da parte del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. f) e comma 1bis.

#### Art. 19

#### ***Validità della costituzione***

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei soci.

Trascorsa mezz'ora dall'ora fissata dall'invito di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Qualora si tratti di deliberazione

concernente l'anticipato scioglimento di Ance Verona, l'Assemblea dovrà essere riconvocata entro un termine non inferiore a otto giorni e sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 20  
**Votazioni**

In caso di votazioni, l'Assemblea nominerà fra i Soci regolarmente intervenuti un Presidente e un Segretario dell'Assemblea nonché due scrutatori.

Art. 21  
**Diritto di voto e deleghe**

Nelle Assemblee generali, ordinarie, straordinarie e di Zona, il numero di voti spettanti ad ogni singolo Socio viene determinato sulla base della media del fatturato iscritto a bilancio (già chiuso) degli ultimi tre anni, come di seguito riportato:

DA EURO	A EURO	VOTI
0	2.000.000	1
2.000.001	5.000.000	1,5
OLTRE 5.000.001		2

Qualora il conteggio totale dei voti (in questo caso esclusivamente per la seconda fascia di fatturato da 2.000.001 a 5.000.000), la somma degli stessi non dia come totale un numero intero, questo andrà arrotondato alla cifra intera immediatamente superiore (es. 71 votanti x 1,5 voti = 106,5 andrà arrotondato a 107).

E' ammessa la rappresentanza per delega scritta autenticata da un notaio o pubblico ufficiale presentata agli uffici di Ance Verona almeno 48 ore prima dell'Assemblea, purché rilasciata ad altro Socio di Ance Verona, o a un familiare maggiorenne del socio se si tratta di imprese individuali, o a un socio se si tratta di società legalmente costituite in una delle forme previste dal Codice Civile.

In ogni caso ciascun Socio di Ance Verona non potrà rappresentare, per delega, più di un altro Socio.

Esclusivamente ai fini del diritto di voto nelle elezioni degli Organi di Ance Verona, le deleghe non sono ammesse.

Viene riconosciuta la audio/videoconferenza (qualora operante) quale strumento che certifica e valida la presenza del socio per le varie votazioni e/o presenze alle riunioni e/o convegni.

Esclusivamente ai fini del diritto di voto nelle Zone e nelle Assemblee, per i nuovi iscritti nell'anno in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, il termine ultimo per l'iscrizione ad Ance Verona viene stabilito all'ultimo Consiglio Direttivo di marzo. Ciò al fine di consentire gli adempimenti burocratico-amministrativi che consentono il perfezionarsi dell'iscrizione stessa (non ultimo il pagamento della quota associativa).

Coloro che, inoltre, si avvarranno della promozione associativa (versando, quindi, solo i minimi contributivi) avranno diritto ad un solo voto.

Art. 22  
**Votazioni**

Il metodo di votazione è a scheda segreta, a meno che l'Assemblea non decida all'unanimità di seguire un metodo diverso quale, tra gli altri, la votazione in audio/videoconferenza (qualora operante) come previsto dall'art. 21.

Per l'elezione del Presidente e dei dieci Consiglieri di cui all'art. 16, punto a) dello Statuto, il candidato a Presidente dovrà presentarsi in Assemblea con l'elenco dei dieci Consiglieri che fanno parte della sua squadra, scelti tra i soci di cui all'art. 4.

Non avranno diritto di voto i Soci sostenitori, il Presidente del Collegio Sindacale, i Sindaci ed il Tesoriere anche se soci in sede di approvazione dei rendiconti consuntivi e dei bilanci preventivi ed i membri del Consiglio Direttivo nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità.

Art. 23  
***Deliberazioni***

Salvo contrarie decisioni dell'Assemblea, non possono essere prese deliberazioni su argomenti non compresi nell'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti in sede di prima convocazione, a maggioranza semplice in sede di seconda convocazione.

Art. 24  
***Altre attribuzioni***

Oltre a quelle già indicate nei precedenti articoli, costituiscono attribuzione dell'Assemblea generale:

- a) le modificazioni dello Statuto, che accolgano il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci intervenuti all'Assemblea;
- b) le decisioni relative alla copertura di passività con contribuzioni straordinarie a carico dei soci.

Le delibere assembleari saranno riportate in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, che dovrà essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori se nominati dall'Assemblea.

Titolo VII  
**CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 25  
***Composizione***

Il Consiglio Direttivo del Collegio è composto:

- a. dal Presidente;
- b. dal Vice Presidente con funzioni di Presidente Vicario, se nominato;
- c. dai Vice Presidenti;
- d. dai dieci membri che costituiscono la squadra del Presidente nominati dall'Assemblea generale assieme al Presidente;
- e. dai Delegati di Zona;
- f. dai Presidenti, o in caso di impedimento, dal Consigliere anziano, della Cassa Edile, della Fondazione Edilscuola, di ESEV e del CPT;
- g. dal Presidente del Gruppo Giovani Edili;

h. dal Tesoriere;

i. dal Presidente Onorario.

Il numero complessivo dei componenti il Consiglio Direttivo è di 19 imprenditori associati; i Vice Presidenti, i Presidenti degli Enti Paritetici ed il Tesoriere sono scelti tra i soggetti di cui alle lettere d) e g) del comma precedente.

Per le modalità concernenti la nomina, la durata ed i criteri di rotazione dei membri del Consiglio Direttivo si applicano le norme contenute nel Titolo XIX dello Statuto.

Quando per dimissioni, sfiducia da parte del Consiglio Direttivo o per qualsiasi altra ragione venga a mancare, durante il periodo di carica, il Presidente, decade automaticamente tutto il Consiglio Direttivo. Rimane in carica il Presidente del Gruppo Giovani.

Quando per dimissioni, sfiducia da Parte del Consiglio Direttivo o per qualsiasi altra ragione venga a mancare, durante il periodo di carica, uno dei componenti della squadra del Presidente, lo stesso Presidente cooprerà un altro imprenditore associato che dovrà ottenere l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si scioglie automaticamente qualora la metà dei componenti elettivi venga, per qualsiasi causa, a cessare dalla carica. Si applicano, in questo caso, le disposizioni di cui all'art. 30, comma 2.

#### Art. 26

##### ***Convocazione***

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta, senza alcuna formalità di rito, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso e comunque non meno di una volta al mese.

#### Art. 27

##### ***Deliberazioni***

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide, purché siano presenti almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti, compreso il Presidente, o il Vice Presidente con funzioni di Presidente Vicario (se nominato) o un Vicepresidente e vi sia il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti decide il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente con funzioni di Presidente Vicario (se nominato) o del Vicepresidente anziano.

Le delibere del Consiglio Direttivo saranno riportate in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### Art. 28

##### ***Attribuzioni***

Spetta al Consiglio Direttivo di:

a) valutare le candidature alla carica di Presidente e di Consigliere con riferimento:

- all'iscrizione dell'impresa del candidato ad Ance Verona;
- alla regolarità dei contributi associativi dell'impresa del candidato;
- al possesso da parte del candidato dei seguenti requisiti di onorabilità:

1) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

2) insussistenza di sentenze definitive di condanna, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o un'altra causa di estinzione della pena, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro secondo del codice penale, nonché, per i delitti di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina;

3) insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'oggetto sociale della propria impresa;

b) curare il conseguimento dei fini statutari di Ance Verona ed eseguire le deliberazioni dell'Assemblea generale degli associati;

c) deliberare la stipulazione dei contratti provinciali collettivi, patti e concordata di lavoro per i lavoratori dipendenti dagli associati, di accordi economici con le rappresentanze di altre attività e di emanare norme ed istruzioni di carattere generale da applicarsi dagli associati nell'esercizio della loro impresa, salvo ratifica dell'Assemblea;

d) sovrintendere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune di Ance Verona e ratificare in ordine all'acquisto, vendita ed altri atti di disposizione di beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, o di costituzione di diritti sui medesimi ed al conferimento al Tesoriere dei poteri per la stipula degli atti relativi;

e) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse ed a vantaggio degli associati;

f) provvedere all'assunzione del Direttore, dell'eventuale Vice Direttore e del personale di Ance Verona;

g) provvedere all'elezione o sostituzione dei Vice Presidenti su proposta del Presidente;

h) eleggere tra i Consiglieri, il Tesoriere, con il voto di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso;

h-bis) approvare la cooptazione del nuovo Consigliere effettuata dal Presidente ai sensi dell'art. 25, comma 4 dello Statuto;

i) prendere ogni provvedimento disciplinare nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente, determinando le eventuali sanzioni, salvo il diritto dell'interessato di interporre entro il termine di 30 giorni dalla notifica, ricorso al Collegio dei Probiviri per una decisione definitiva degli stessi;

l) determinare la misura dei contributi dovuti dagli associati e le modalità della loro riscossione;

m) decidere in merito all'ammissione di nuovi associati;

n) determinare la misura del Fondo di Presidenza;

o) convocare le Assemblee generali ordinarie e straordinarie stabilendo l'ordine del giorno;

p) convocare le Assemblee e i Consigli di Zona su proposta dei Delegati;

q) convocare il Collegio dei Probiviri;

r) approvare il regolamento del Gruppo Giovani Edili;

s) vigilare sull'osservanza dello Statuto da parte dei Soci;

t) nominare i rappresentanti di Ance Verona presso Enti, Amministrazioni, eccetera per i quali venissero richiesti e determinare la partecipazione di Ance Verona a società esterne nell'interesse generale di Ance Verona stessa;

u) approvare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi di ogni esercizio da presentare all'Assemblea: detti bilanci, una volta ottenuta l'approvazione del Collegio Sindacale devono essere depositati presso la sede di Ance Verona, per rimanere a disposizione dei Soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione dei bilanci;

v) ratificare i provvedimenti adottati in via di urgenza dal Presidente o dal Vice Presidente con funzioni di Presidente Vicario (se nominato) in caso di sua assenza o impedimento;

z) indicare le direttive agli Uffici per la predisposizione delle liste dei candidati a Delegati e Consiglieri di Zona;

aa) approvare i regolamenti di cui all'art. 4, comma 4 dello Statuto.

#### Art. 29

#### ***Deleghe al Presidente e nomina delle Commissioni***

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di delegare per un periodo di tempo determinato, al Presidente ovvero ad uno o più dei suoi componenti, parte dei poteri e delle attribuzioni che gli competono ai sensi dell'articolo precedente. È inoltre facoltà del Consiglio Direttivo di nominare una Commissione per la tenuta dell'albo degli associati.

Detta Commissione, composta da rappresentanti di tutti i settori di specializzazione, ha carattere consultivo e trasmette al Consiglio Direttivo i propri pareri ed eventuali proposte sulla situazione e sulle variazioni della compagine associativa.

Il Consiglio Direttivo avrà pure la facoltà di nominare apposite Commissioni referenti per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche persone non titolari o legali rappresentanti di imprese associate, ovvero terzi particolarmente esperti. Per le modalità istitutive e operative si applicano le norme contenute nel Titolo XIX dello Statuto.

#### Titolo VIII

#### **PRESIDENTE**

#### Art. 30

Il Presidente di Ance Verona è eletto dall'Assemblea Generale annuale e dura in carica tre anni; rappresenta Ance Verona e soprintende all'andamento della stessa.

Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, ai fini della raccolta delle candidature a Presidente, Ance Verona invia una comunicazione a tutti i soci entro il 31 gennaio dell'anno delle elezioni. Nel caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilità all'esercizio della carica da parte del Presidente, la comunicazione è inviata entro 30 giorni decorrenti dalle dimissioni o dall'impossibilità.

Le candidature a Presidente dovranno pervenire ad Ance Verona entro la fine di febbraio (o entro trenta giorni dall'invio della comunicazione nel caso di cui al secondo periodo del comma precedente), accompagnate dalla sottoscrizione di almeno venti soci titolare di imprese diverse ed in regola con il versamento dei contributi associativi. I sostenitori di un candidato non possono sottoscrivere più di una lista.

Il Consiglio Direttivo provvede alla verifica dei requisiti di cui all'art. 28, lett. a), entro il 10 marzo (o entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle candidature nel caso di cui al secondo periodo del comma 1bis).

I Saggi entro il 10 aprile (o entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato al Consiglio Direttivo dal comma precedente nel caso di cui al secondo periodo del comma 1bis), valutato il programma dei

candidati e sentito il Consiglio Direttivo Allargato e gli imprenditori associati che ne abbiano fatto richiesta, comunica al Consiglio Direttivo il nominativo scelto per la carica di Presidente.

Immediatamente dopo la relazione dei Saggi al Consiglio Direttivo, la scelta viene comunicata all'interessato.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il candidato a Presidente presenta i dieci componenti della sua squadra al Consiglio Direttivo, per la verifica dei requisiti di cui all'art. 28, lett. a).

Quando per dimissioni, sfiducia da parte del Consiglio Direttivo o per qualsiasi altra ragione venga a mancare, durante il periodo di carica, il Presidente, il Vice Presidente Vicario (se nominato) o il Vice Presidente più anziano assumerà la carica di Presidente per la gestione dell'ordinaria amministrazione ed avvierà l'iter per l'elezione del nuovo Presidente e la convocazione di un'apposita Assemblea straordinaria.

Ogni tre anni, successivamente all'elezione del Presidente e della sua squadra, saranno pure eletti fra i Consiglieri, dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, cinque Vice-Presidenti, a ciascuno dei quali il Presidente delegherà in particolare compiti specifici attinenti alle seguenti linee fondamentali dell'attività associativa:

- opere pubbliche;
- rapporti sindacali;
- edilizia, promozione edilizia e territorio;
- fiscale, finanziario, tributario e organizzativo;
- tecnologia e ambiente.

Ogni tre anni inoltre, successivamente all'elezione del Presidente e della sua squadra, saranno eletti fra i Consiglieri, dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, i Presidenti degli Enti Paritetici di Verona.

Il Presidente potrà nominare un Vice Presidente con funzioni di Presidente Vicario che lo affiancherà e lo sostituirà, in caso di impedimento e/o di assenza, nello svolgimento dei suoi compiti. Il Vice Presidente con funzioni di Presidente Vicario dovrà essere scelto tra i Vice-Presidenti. La decadenza dalla carica di Vice Presidente con funzioni di Presidente Vicario oltre a quanto previsto dal titolo XIX, può intervenire per il venire meno del rapporto di fiducia che ha determinato la scelta del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vice Presidente con funzioni di Presidente Vicario e in mancanza di designazione dal Vice Presidente più anziano di età.

Spetta, in particolare, al Presidente:

- a) di intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di legale rappresentante di Ance Verona;
- b) di rappresentare Ance Verona in sede negoziale, giudiziale ed amministrativa;
- c) di vigilare sull'ordinamento dei servizi di Ance Verona e su tutti gli atti amministrativi;
- d) di esercitare la vigilanza sull'attività delle Assemblee di zona;
- e) di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo esponenti della categoria aventi cariche presso l'ANCE od altre Associazioni consorelle, nonché quelle persone la cui partecipazione alle riunioni si prospetti utile per un migliore esame degli argomenti all'ordine del giorno. Gli invitati non hanno diritto di voto;

- f) convocare il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- g) partecipare alle riunioni degli Organi di Ance Verona;
- h) predisporre e presentare all'Assemblea Generale la relazione annuale sull'attività di Ance Verona;
- i) promuovere Convegni e conferenze;
- l) attribuire ai cinque Vice Presidenti le deleghe di responsabilità;
- m) gestire il fondo di Presidenza;
- n) cooptare un nuovo Consigliere ai sensi dell'art. 25, comma 4 dello Statuto.

Il Presidente può essere eletto consecutivamente per non più di due mandati.

La carica di Presidente di Ance Verona non è cumulabile con la carica di Presidente della Fondazione Edilscuola, di ESEV, del CPT e della Cassa Edile.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si mantiene in costante contatto con il Comitato di Presidenza per assicurare la collegialità e l'unicità di indirizzo dell'attività di Ance Verona.

Il Presidente può attribuire infine specifici incarichi a singoli componenti il Consiglio Direttivo.

## Titolo IX **COMITATO DI PRESIDENZA**

### Art. 31

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Presidente del Gruppo Giovani e dal Tesoriere.

Partecipa, inoltre, alle riunioni del Comitato di Presidenza il Presidente Onorario senza diritto di voto.

È competenza del Comitato di Presidenza:

- a) coordinare le attività di Ance Verona, della Cassa Edile, dell'Edilscuola, dell'ESEV e del CPT e proporre indirizzi e orientamenti comuni;
- b) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione.

Il Comitato di Presidenza è convocato ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente di Ance Verona o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente di Ance Verona o dal Vice Presidente con funzioni di Presidente Vicario (se nominato) e sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei componenti il Comitato stesso.



Le decisioni del Comitato, che vengono prese a maggioranza, sono raccolte in verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato stesso.

## Titolo X ASSEMBLEE DI ZONA

### Art. 32 *Composizione*

L'Assemblea di Zona è costituita dalle imprese associate (o dalle persone da essi regolarmente delegate per iscritto, con l'osservanza delle disposizioni sancite dall'art. 21 dello Statuto) che hanno la sede legale nella zona di competenza.

### Art. 33 *Suddivisione*

Ai fini della determinazione delle zone di competenza di cui all'art. 32 la Provincia di Verona viene così suddivisa:

1^ ZONA, comprendente i Comuni di Verona e San Giovanni Lupatoto.

2^ ZONA, comprendente i Comuni di:

Angiari – Bevilacqua – Bonavigo – Boschi S. Anna – Bovolone – Casaleone – Castagnaro – Cerea – Cologna Veneta – Concamarise – Gazzo Veronese – Isola della Scala – Isola Rizza – Legnago – Minerbe – Nogara – Oppeano – Palù – Pressana – Roverchiara – Roveredo di Guà – Salizzole – Sanguinetto – San Pietro di Morubio – Terrazzo – Veronella – Villabartolomea – Zimella.

3^ ZONA, comprendente i Comuni di:

Albaredo d'Adige – Arcole – Badia Calavena – Belfiore – Boscochiesanuova – Caldiero – Cazzano di Tramigna – Cerro Veronese – Colognola ai Colli – Erbezzo – Grezzana – Illasi – Lavagno – Mezzane di Sotto – Montecchia di Crosara – Monteforte d'Alpone – Roncà – Ronco all'Adige – Roverè Veronese – San Bonifacio – San Giovanni Ilarione – San Martino Buonalbergo – San Mauro di Saline – Selva di Progno – Soave – Tregnago – Velo Veronese – Vestenanuova – Zevio.

4^ ZONA, comprendente i Comuni di:

Affi – Bardolino – Brentino Belluno – Brenzone – Bussolengo – Caprino – Castelnuovo – Cavaion Veronese – Costermano – Dolcè – Ferrara di Monte Baldo – Fumane – Garda – Lazise – Malcesine – Marano di Valpolicella – Negrar – Pastrengo – Pescantina – Peschiera – Rivoli Veronese – Sant'Ambrogio di Valpolicella – Sant'Anna d'Alfaedo – San Pietro In Cariano – San Zeno di Montagna – Torri del Benaco.

5^ ZONA, comprendente i Comuni di:

Buttapietra – Castel d'Azzano – Erbè – Mozzecane – Nogarole Rocca – Povegliano – Sommacampagna – Sona – Sorgà – Trevenzuolo – Valeggio sul Mincio – Villafranca – Vigasio.

### Art. 34 *Convocazione*

Le Assemblee di Zona sono convocate dal Consiglio Direttivo su proposta dei Delegati di Zona almeno otto giorni prima della riunione e l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

### Art. 35 *Convocazione su richiesta dei soci*

Le Assemblee di Zona sono convocate inoltre dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta motivata almeno il 20% dei Soci appartenenti alla rispettiva zona.

## Titolo X **ASSEMBLEE DI ZONA**

### Art. 36 ***Attribuzioni e liste dei candidati***

Le Assemblee di Zona vengono convocate dal Consiglio Direttivo:

- a) per l'esame e la trattazione dei problemi interessanti la categoria e per proporre la soluzione al Consiglio Direttivo, tramite i propri rappresentanti;
- b) per la elezione di due Delegati e sei Consiglieri per la 1<sup>a</sup> Zona;
- c) per la elezione di un Delegato di Zona e tre Consiglieri per ciascuna delle rimanenti quattro Zone.

Le liste dei candidati per le elezioni dei Delegati e dei Consiglieri di Zona sono predisposte dagli Uffici di Ance Verona su indicazione del Consiglio Direttivo tra tutti i Soci della Zona, avendo i requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto, che hanno presentato agli Uffici stessi la loro disponibilità per iscritto otto giorni prima della data dell'Assemblea.

Le elezioni dei Delegati e dei Consiglieri di Zona devono tenersi tra il mese di marzo e quello di aprile, salvo casi particolari da valutarsi da parte del Consiglio Direttivo in carica.

I Delegati di Zona ed i Consiglieri di Zone entrano in carica successivamente all'elezione del Presidente e della sua squadra.

### Art. 37 ***Validità della costituzione***

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei Soci appartenenti alla zona di competenza. Trascorsa mezz'ora dall'ora fissata, l'Assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

### Art. 38 ***Presidenza dell'Assemblea di zona***

Il Delegato di Zona presiede l'Assemblea di Zona salvo il caso in cui siano previste elezioni.

Nel caso di zone con più Delegati la presidenza sarà assunta dal Delegato più anziano di età.

In caso di elezioni l'Assemblea di Zona nomina tra i Soci regolarmente intervenuti un Presidente e un segretario dell'Assemblea, nonché due scrutatori per le votazioni.

### Art. 39 ***Rinvio ad altre disposizioni***

Per tutte le altre norme si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sancite dagli artt. 21-22-23 dello Statuto.

### Art. 40 ***Deliberazioni***

Le delibere delle Assemblee di Zona riguardanti la nomina dei Delegati di Zona saranno riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee di Zona, che dovrà essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori se nominati dall'Assemblea.

Art. 41  
**Delegati**

I Delegati di Zona, nominati dalle Assemblee di zona, fanno parte del Consiglio Direttivo di Ance Verona con gli stessi diritti e poteri dei Consiglieri.

Per le modalità concernenti l'elezione dei Delegati di Zona e dei Consiglieri di Zona si applicano le norme previste dall'art. 36.

In ogni caso l'elezione dei Delegati deve avvenire entro la data fissata per l'Assemblea generale.

Titolo XI  
**CONSIGLI DI ZONA**

Art. 42

I Consigli di Zona sono costituiti dai Delegati di Zona e dai Consiglieri di Zona eletti nella prima riunione dell'Assemblea di Zona per il rinnovo delle cariche in ragione di sei per la 1<sup>a</sup> Zona e di tre per le Zone 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> e sono presieduti dal Delegato più anziano di età.

I Consigli di Zona hanno il compito di evidenziare i problemi emergenti nelle Zone, stimolarne la discussione e proporre l'approfondimento e la soluzione anche in Assemblea di Zona.

Le proposte che emergeranno dai Consigli di Zona potranno essere trasmesse dai Delegati di Zona in Consiglio Direttivo ove queste meritino un esame più approfondito od implicino decisioni che coinvolgano Ance Verona nei suoi organismi rappresentativi.

Per l'esame e la trattazione di problemi del settore a livello zonale, i Consigli di Zona sono convocati dal Consiglio Direttivo su proposta dei Delegati di Zona, almeno otto giorni prima della riunione e l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Titolo XII  
**PRESIDENTE ONORARIO**

Art. 43

L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

Il Presidente Onorario in tutte le eventuali cariche e funzioni esprime un voto consultivo.

Il Presidente Onorario rimane in carica fino alla sua sostituzione o revoca.

Titolo XIIbis  
**SAGGI**

Art. 43bis

Nella prima riunione utile dell'anno delle elezioni il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nomina cinque saggi (tre titolari e due supplenti) con il compito di valutare le candidature a Presidente.

I cinque Saggi sono nominati su proposta dei singoli Consiglieri, tra gli ex Presidenti e/o Vice Presidenti di Ance Verona e tra gli ex Presidenti degli Enti Paritetici di Verona.

I Saggi entro i termini di cui all'art. 30, dopo aver consultato il Consiglio Direttivo Allargato e gli imprenditori associati che ne fanno richiesta, riferiscono al Consiglio Direttivo quanto emerso dalle consultazioni circa l'individuazione del Presidente e della sua squadra.

I saggi rimangono in carico fino alla nomina del Presidente da parte dell'Assemblea.

La carica di Saggio non è cumulabile con altre cariche sociali, ad esclusione di quella di Probiviro.

## Titolo XII ter **CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO**

### Art. 43ter

Il Consiglio Direttivo Allargato è formato dal Consiglio Direttivo in carica, dagli Imprenditori Consiglieri degli Enti Paritetici di Verona e dai Consiglieri delle cinque Zone.

Il Consiglio Direttivo Allargato è sentito dai Saggi in occasione dell'individuazione del candidato a Presidente di Ance Verona.

Il Consiglio Direttivo Allargato potrà anche essere coinvolto in particolari momenti associativi su convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo Allargato esprime pareri e valutazioni di carattere non vincolante.

Il Consiglio Direttivo Allargato dura in carica tre anni. Il termine di durata e di scadenza è concomitante a quello del Consiglio Direttivo.

## Titolo XIII **GRUPPO GIOVANI EDILI**

### Art. 44

È costituito presso Ance Verona il Gruppo Giovani Imprenditori Edili. Possono far parte di tale Gruppo tutti gli Imprenditori Edili ed i figli degli Imprenditori stessi Soci di Ance Verona, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, che operano nel settore.

Il Gruppo esprimerà comunque un proprio Presidente che farà parte di diritto del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

L'Assemblea per l'elezione del Comitato Direttivo e del Presidente del Gruppo Giovani deve tenersi prima della data fissata per l'Assemblea Generale degli associati.

Il Presidente ed il Comitato Direttivo entrano in carica successivamente all'elezione del Presidente e della sua squadra.

Scopo del Gruppo è preminentemente quello di curare la preparazione manageriale e l'aggiornamento dei giovani imprenditori edili.

Titolo XIV  
**COMMISSIONI REFERENTI**

Art. 45

Sono costituite in seno ad Ance Verona le seguenti cinque Commissioni referenti per ciascuno dei settori fondamentali dell'attività di Ance Verona indicati all'art. 30:

- 1) Commissione referente per i rapporti sindacali;
- 2) Commissione referente per le opere pubbliche;
- 3) Commissione referente per l'edilizia, promozione edilizia e territorio;
- 4) Commissione referente per il settore fiscale, finanziario, tributario e organizzativo;
- 5) Commissione referente per la tecnologia e l'ambiente.

Le Commissioni referenti sono presiedute dai Vice Presidenti ai quali, ai sensi dell'art. 30, è attribuita delega per il settore di competenza.

I componenti di ogni Commissione referente di nomina del Consiglio Direttivo sono proposti dal Presidente di intesa con il Vice Presidente specificamente delegato.

Il numero dei membri di ogni Commissione è fissato dal Consiglio Direttivo.

Nel corso della prima riunione, ogni Commissione referente elegge, nel proprio ambito e su proposta del Presidente della Commissione medesima, due Vice Presidenti, di cui uno non facente parte del Consiglio Direttivo, che coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

È compito delle Commissioni referenti di elaborare proposte e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza.

Le Commissioni referenti propongono inoltre al Consiglio Direttivo l'istituzione mediante regolamento di Comitati di settore di specializzazione e di Commissioni di studio.

I predetti Comitati di settore e Commissioni di studio sono organi consultivi della Commissione referente che ne ha proposta l'istituzione ed a questa fanno capo.

Titolo XV  
**CONSULENTI ESTERNI**

Art. 46

Il Consiglio Direttivo di Ance Verona ed il Presidente possono chiamare, in qualsiasi momento, a partecipare alle proprie riunioni, con voto consultivo, Soci di Ance Verona particolarmente preparati e competenti su problemi che comunque interessano la categoria (sindacali, tributari, finanziari, tecnici, economici, eccetera).

Ai predetti Soci il Consiglio Direttivo potrà, eventualmente, conferire il mandato di trattare problemi della categoria, singolarmente o attraverso la costituzione di Commissioni composte dai Soci medesimi.

Titolo XVI  
**COLLEGIO SINDACALE**

Art. 47  
***Composizione***

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti: quattro scelti fra i Soci e il quinto, in qualità di Presidente, scelto tra i Dottori Commercialisti iscritti all'Albo della Provincia di Verona e nominati dall'Assemblea generale con il sistema di votazione a scheda segreta.

Il Presidente avrà diritto al compenso previsto dalle norme di legge.

Per le modalità concernenti la nomina, la durata ed i criteri di rotazione dei membri del Collegio Sindacale, si applicano le norme contenute nel Titolo XIX dello Statuto relativamente ai due componenti Soci di Ance Verona.

Art. 48  
***Attribuzioni***

I Sindaci sorvegliano l'andamento amministrativo di Ance Verona, controllando i bilanci annui, consuntivi e preventivi, e presentano le risultanze di tali esami con una relazione scritta all'Assemblea generale annuale con le eventuali osservazioni e proposte.

I verbali relativi ai controlli saranno riportati in apposito libro delle adunanze del Collegio Sindacale, che dovrà essere firmato dai Sindaci in carica.

Art. 49  
***Voto consultivo***

I Sindaci possono essere invitati ad intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Titolo XVII  
**TESORIERE**

Art. 50  
***Tesoriere***

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri con il voto di almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso, e partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza con diritto di voto.

Il Tesoriere esercita le attribuzioni di cui agli artt. 51 e 52.

In caso di prolungata assenza o impedimento o di cessazione dalla carica nel corso del triennio di cui all'art. 54, le attribuzioni del Tesoriere sono conferite dal Consiglio Direttivo ad uno dei suoi componenti fino a quando non vengano a cessare l'assenza o l'impedimento stessi o in attesa che il Consiglio Direttivo stesso, alla prima riunione, provveda all'elezione del nuovo Tesoriere.

Art. 51  
***Amministrazione e gestione***

Per l'amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Consiglio Direttivo.

Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio approvato dall'Assemblea, provvede il Tesoriere di concerto con il Presidente.

Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impegno di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Tesoriere.

#### Art. 52

#### ***Esercizio finanziario – Bilanci***

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Direttivo, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere e sono quindi presentati dal Consiglio Direttivo stesso all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il Rendiconto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Direttivo al Collegio Sindacale che ne redige relazione scritta.

Il bilancio preventivo è accompagnato, in Assemblea, da una relazione del Consiglio Direttivo, curata dal Tesoriere.

Del Rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e del Consiglio Direttivo, le Imprese associate possono prendere visione, presso la sede di Ance Verona, negli otto giorni che precedono l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio di ogni anno e la data di approvazione del Rendiconto consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 16 lett. c), alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente.

#### Titolo XVIII

#### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### Art. 53

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, scelti fra i soci e nominati dall'Assemblea generale con il sistema di votazione a scheda segreta.

Per le modalità concernenti la nomina, la durata ed i criteri di rotazione dei membri del Collegio dei Probiviri, si applicano le norme contenute nel Titolo XIX dello Statuto.

Essi hanno il compito, di esprimere il loro parere inappellabile, come arbitri amichevoli compositori, su:

- a) i ricorsi presentati a norma degli artt. 6 e 9 dello Statuto;
- b) qualsiasi controversia che potesse comunque sorgere fra i soci ed Ance Verona, oppure fra i soci stessi, quando ne facciano richiesta.

Essi hanno altresì il compito di:

- svolgere una continua attività di controllo sull'attività dei Soci in merito agli obblighi di cui all'art. 7, comma 1bis e di proporre al Consiglio Direttivo l'applicazione di eventuali sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi stessi;

- proporre al Consiglio Direttivo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lett. f) e comma 1bis.

Il Collegio dei Probiviri potrà essere convocato dal Consiglio Direttivo quando ne venga richiesto dai soci.

La domanda di convocazione, diretta al Consiglio Direttivo, deve specificare i quesiti che si intende sottoporre al giudizio del Collegio dei Probiviri.

## Titolo XIX **NOMINA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI**

### Art. 54

#### ***Durata***

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni.

Il Presidente di Ance Verona, il Presidente della Cassa Edile, il Presidente della Fondazione Edilscuola, il Presidente dell'ESEV, il Presidente del CPT e i Delegati di Zona possono essere eletti consecutivamente per non più di due mandati.

Il potere di voto dei Presidenti degli Enti Paritetici e del Presidente del Gruppo Giovani scade nello stesso momento in cui perdono efficacia quelli degli altri Consiglieri per fine mandato.

Quando per dimissioni, sfiducia da parte del Consiglio Direttivo o per qualsiasi altra ragione venga a mancare, durante il periodo di carica, il Presidente, il Vice Presidente Vicario (se nominato) o il Vice Presidente più anziano assumerà la carica di Presidente per la gestione dell'ordinaria amministrazione ed avvierà l'iter per l'elezione del nuovo Presidente e la convocazione di un'apposita Assemblea straordinaria.

### Art. 55

#### ***Sostituzione degli eletti***

Nel caso in cui si sia proceduto alle votazioni per l'elezione dei Delegati e dei Consiglieri di Zona, e dei componenti il Comitato Direttivo del Gruppo Giovani, qualora il candidato, regolarmente eletto, non faccia più parte per qualsiasi motivo dell'Organismo preposto, verrà sostituito dal primo dei non eletti nella specifica elezione.

### Art. 56

#### ***Durata dei Probiviri***

I tre Probiviri eletti dall'Assemblea nominano al loro interno il Presidente di Ance Verona dei Probiviri.

I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica tre anni in conformità ai criteri di rotazione stabiliti al successivo articolo 57.

### Art. 57

#### ***Rotazione delle cariche***

Fermo restando il principio della durata triennale delle cariche sociali di Ance Verona, l'elezione delle cariche stesse avrà luogo alla fine di ogni triennio:

- a) per il Presidente ed i dieci Consiglieri della sua squadra eletti dall'Assemblea;



b) per cinque membri del Collegio Sindacale;

c) per tre membri del Collegio dei Probiviri.

Nel caso in cui uno dei membri del Collegio Sindacale o del Collegio dei Probiviri venga a mancare, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione, durante il periodo di carica, verrà sostituito dal membro che ha ottenuto il maggior numero di voti, in graduatoria fra gli eletti, nel corso dell'ultima Assemblea generale o di Zona ed assumerà, per la durata della carica, l'anzianità del membro sostituito.

## Titolo XX **ESERCIZI SOCIALI**

Art. 58

Gli esercizi sociali avranno la durata di un anno solare.

## Titolo XXI **DURATA DEL COLLEGIO – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Art. 59

***Durata***

La durata di Ance Verona è fissata senza limiti.

In ogni caso lo scioglimento di Ance Verona può essere deliberato in qualsiasi momento dall'Assemblea generale straordinaria, con il voto di almeno due terzi dei partecipanti all'Assemblea.

Art. 60

***Scioglimento***

Nel caso di scioglimento di Ance Verona, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

Art. 61

***Ripartizione del patrimonio residuo***

Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

## Titolo XXII **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 62

***Adeguamento dello Statuto***

Qualora in futuro venissero emanate disposizioni legislative concernenti le Associazioni sindacali, il Consiglio Direttivo convocherà – al più presto – l'Assemblea generale per adattare le clausole dello Statuto alle nuove norme di legge.

Art. 63

***Rinvio al codice civile***

Per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

#### ***Prima norma transitoria***

Il Comitato Direttivo del Gruppo Giovani dovrà modificare il relativo Regolamento per allineare la durata in carica del Comitato Direttivo e del Presidente a quella delle cariche previste dallo Statuto.

Tali modifiche dovranno successivamente essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

In seguito all'approvazione del Consiglio Direttivo, le modifiche dovranno ricevere l'approvazione definitiva dell'Assemblea del Gruppo Giovani.

La presente norma cesserà di avere efficacia quando le modifiche al Regolamento del Gruppo Giovani avranno terminato l'iter per l'approvazione.

#### ***Seconda norma transitoria***

Dopo l'approvazione del Codice Etico da parte di Ance Nazionale, il Codice stesso sarà recepito automaticamente nello Statuto.

#### ***Terza norma transitoria***

Le modifiche allo Statuto approvate dall'Assemblea Generale di dicembre 2011 entreranno in vigore il 1° gennaio 2012, data dalla quale prenderà avvio la procedura per l'elezione del Presidente ai sensi dell'art. 30.

Rimane salvo quanto previsto dalla versione precedente dello Statuto per quanto riguarda l'ordinario funzionamento del Consiglio Direttivo.

### **GRUPPO GIOVANI EDILI**

Il Consiglio direttivo nominerà tre giovani per predisporre una bozza di regolamento da sottoporre al Consiglio Direttivo stesso per l'approvazione.